



COMUNE DI PIGLIO

Provincia di Frosinone

Prot. n. 1691

Piglio, lì 4/03/2021

ORDINANZA SINDACALE N. 3/2021

OGGETTO: ORDINANZA DI RIAPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PIGLIO ROMAGNANO.

IL SINDACO

Considerato che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- il Consiglio dei Ministri con Delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato per mesi 6 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivati da agenti virali trasmissibili;
- il Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre ha deliberato la **proroga dello stato di emergenza** al 31 gennaio 2021 – (G.U. Serie Generale , n. 248 del 07 ottobre 2020);
- con la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021 - lo **stato d'emergenza** è stata **prorogato fino al 30 aprile 2021**.

Visti:

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'art. 3, secondo cui «*Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1*»;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante: **Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;**

- il Decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- **23 febbraio 2020**, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- **25 febbraio 2020**, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- **1° marzo 2020**, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- **4 marzo 2020**, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- **8 marzo 2020**, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, il quale tra le altre misure prevede : *"di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute"*;
- **9 marzo 2020**, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020, che, in particolare, all'art. 1, c. 2 prevede che *"Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico."*
- **11 marzo 2020**, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al Decreto Del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e del DPCM 9 marzo 2020, ove non incompatibili;
- **1 aprile 2020**, recante *"Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- **10 aprile 2020**, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- **26 aprile 2020**, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- **17 maggio 2020**, recante *"Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del*

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- **11 giugno 2020**, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19";
- **14 luglio 2020**, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19";
- **7 agosto 2020**, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19", le cui disposizioni hanno avuto applicazione dalla data del 9 agosto 2020;
- **7 settembre 2020**, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020,n. 33; recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19", le cui disposizioni hanno avuto applicazione dalla data dell'8 settembre 2020;
- **l' Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 31 agosto 2020, n. Z00057 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Individuazione di professionalità sanitarie per l'attuazione delle misure di prevenzione e controllo dell'infezione di virus SARS-CoV-2 nelle scuole e servizi educativi del Lazio;**
- **il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».**

Tenuto conto che con precedente Ordinanza Sindacale n. 2 del 25/02/2021, a seguito della comunicazione in data 25/02/2021 con la quale si informa che nella scuola dell'infanzia di Romagnano dell'Istituto Comprensivo "O. Bottini" di Piglio è stato accertato un caso positivo di COVID-19, veniva disposto quanto segue:

1. la chiusura temporanea della scuola dell'Infanzia di Piglio Romagnano dell' Istituto Comprensivo O. Bottini di Piglio, limitatamente allo svolgimento delle attività didattiche, fino a nuove disposizioni;
2. la sanificazione dei locali scolastici di cui sopra da parte di ditta specializzata;

DATO ATTO della predisposizione delle indagini epidemiologiche operate dalla ASL Frosinone, relativamente alla ricostruzione della catena del contagio ed alla verifica di tutti i bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia in questione;

VISTO il provvedimento di quarantena fiduciaria prot. 525/U IV.8 del 26/02/2021 a firma del Dirigente Scolastico Dott.ssa Gelsomina Raia;

DATO ATTO dell'avvenuta sanificazione dei locali scolastici;

CONSIDERATO il venir meno delle ragioni che hanno giustificato l'adozione dei precedenti atti che hanno ordinato, esclusivamente per quanto attiene lo svolgimento delle attività didattiche, la chiusura temporanea della scuola dell'Infanzia di Piglio Romagnano fino a nuove disposizioni;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che sia venuta meno la contingibilità e l'urgenza di tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità adottando misure di natura precauzionale al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus e di dover, pertanto, di disporre, con il presente provvedimento:

- la riapertura della scuola dell'Infanzia di Piglio Capoluogo, relativamente allo svolgimento delle attività didattiche, fino a nuove disposizioni;

Richiamati

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...).*" e l'art. 117 del D.lgs. n. 112/1998;

ORDINA

per le motivazioni indicate e descritte in premessa:

1. **la riapertura** della scuola dell'Infanzia di Piglio Romagnano dell' Istituto Comprensivo O. Bottini di Piglio, relativamente allo svolgimento delle attività didattiche, a far data dall' 8 marzo 2021 e salvo eventuali nuove disposizioni assunte dal Presidente della Regione Lazio in ordine all'evoluzione della situazione epidemiologica in corso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 comma 2 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021.

RACCOMANDA Il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione del presente provvedimento al Ministro della Salute entro ventiquattro ore dall'adozione, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - o al Comando di Polizia Municipale;
 - o alla Prefettura di Frosinone;
 - o all' Istituto Comprensivo O. Bottini di Piglio;
 - o Comando Carabinieri di Piglio.

DISPONE altresì

Agli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica la verifica del rispetto della presente Ordinanza.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

IL SINDACO

Mario Felli